COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 1.6.2022
COM(2022) 251 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'esercizio della delega conferita alla Commissione a norma della decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio per l'aggiunta di sostanze alla definizione di "stupefacenti"

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'esercizio della delega conferita alla Commissione a norma della decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio per l'aggiunta di sostanze alla definizione di "stupefacenti"

1. Introduzione e base giuridica

L'articolo 8 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti[1] (di seguito "decisione quadro") conferisce alla Commissione il potere di adottare direttive delegate per aggiungere all'elenco delle sostanze di cui all'allegato I sostanze che rientrano nella definizione di "stupefacenti".

L'articolo 8 bis, paragrafo 2, della decisione quadro prevede che la Commissione debba riferire al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esercizio della delega conferitale in forza della decisione quadro. Scopo della presente relazione è onorare l'obbligo di rendicontazione imposto alla Commissione dall'articolo 8 bis, paragrafo 2, della decisione quadro.

La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Unitamente al regolamento (CE) n. 1920/2006 relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze[2], la decisione quadro prevede una procedura in tre fasi che può portare all'inclusione di una nuova sostanza psicoattiva nella definizione di "stupefacenti", subordinandola quindi alle norme di diritto penale dell'Unione sul traffico illecito di stupefacenti. Dopo i) una relazione iniziale dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze a norma dell'articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 1920/2006 e ii) una valutazione dei rischi del comitato scientifico integrato dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze a norma dell'articolo 5 quater del regolamento (CE) n. 1920/2006, iii) la Commissione deve adottare senza indebito ritardo un atto delegato conformemente all'articolo 8 bis della decisione quadro.

2. Esercizio della delega

Il potere di aggiungere sostanze alla definizione di "stupefacenti" è stato utilizzato quattro volte e la Commissione ha adottato le seguenti direttive delegate:

(a) 2018: direttiva delegata (UE) 2019/369 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che modifica l'allegato della decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio

1 GU L 335 dell'11.11.2004, pag. 8. EUR-Lex - 02004F0757-20210609 - IT - EUR-Lex (europa.eu)

2 GU L 376 del 27.12.2006, pag. 1. EUR-Lex - 32006R1920 - IT - EUR-Lex (europa.eu)

per quanto riguarda l'inclusione di nuove sostanze psicoattive nella definizione di "stupefacenti"[3].

La direttiva (UE) 2017/2103 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017[4], oltre a modificare la decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio al fine di includere nuove sostanze psicoattive nella definizione di "stupefacenti" mediante atti delegati, ha anche abrogato la decisione 2005/387/GAI del Consiglio con efficacia a decorrere dal 23 novembre 2018. Dall'adozione della direttiva (UE) 2017/2103 al 23 novembre 2018, sono state assoggettate a misure di controllo e a sanzioni penali ai sensi della decisione 2005/387/GAI cinque nuove sostanze psicoattive. Queste sostanze però non erano ancora incluse nell'allegato della decisione quadro 2004/757/GAI; sono state quindi aggiunte all'allegato con direttiva delegata (UE) 2019/369 le sostanze seguenti:

a. N-fenil-N-[1-(2-feniletile) piperidin-4-il]furan-2-carbossammide (furanilfentanil), di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2017/2170[5] del Consiglio;

b. N-(1-ammino-3,3-dimetil-1-ossobutan-2-il)-1-(cicloesilmetil)-1H-indazol-3-carbossiammide (ADB-CHMINACA), di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/747[6] del Consiglio;

c. 1-(4-cianobutil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazolo-3-carbossiammide (CUMYL-4CN-BINACA), di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/748[7] del Consiglio;

d. N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il] ciclopropancarbossiammide (ciclopropilfentanil) e 2-metossi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il] acetammide (metossiacetilfentanil), di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1463[8] del Consiglio:

(b) 2020: direttiva delegata (UE) 2020/1687 della Commissione, del 2 settembre 2020, che modifica l'allegato della decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione della nuova sostanza psicoattiva N,N-dietil-2-[[4-(1-metiletossi)fenil]metil]-5-nitro-1H-benzimidazol-1-etanammina (isotonitazene) nella definizione di "stupefacenti"[9];

(c) 2021: direttiva delegata (UE) 2021/802 della Commissione, del 12 marzo 2021, che modifica l'allegato della decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione delle nuove sostanze psicoattive metil 3,3-dimetil-2-

3 GU L 66 del 7.3.2019, pag. 3. (entrata in vigore: 27.3.2019). EUR-Lex - 32019L0369 - IT - EUR-Lex (europa.eu)

4 GU L 305 del 21.11.2017, pag. 12. EUR-Lex - 32017L2103 - IT - EUR-Lex (europa.eu)

5 GU L 306 del 22.11.2017, pag. 19. EUR-Lex - 32017D2170 - IT - EUR-Lex (europa.eu)

6 GU L 125 del 22.5.2018, pag. 8. EUR-Lex - 32018D0747 - IT - EUR-Lex (europa.eu)

7 GU L 125 del 22.5.2018, pag. 10. EUR-Lex - 32018D0748 - IT - EUR-Lex (europa.eu)

8 GU L 245 dell'1.10.2018, pag. 9. EUR-Lex - 32018D1463 - IT - EUR-Lex (europa.eu)

9 GU L 379 del 13.11.2020, pag. 55 (entrata in vigore: 23.11.2020) EUR-Lex - 32020L1687 - IT - EUR-Lex (europa.eu)

{[1-(penta-4-en-1-il)-1H-indazolo-3-carbonil]ammino}butanoato (MDMB-4en-PINACA) e metil 2-{[1-(4-fluorobutil)-1H-indolo-3-carbonil]ammino}-3,3-dimetilbutanoato (4F-MDMB-BICA) nella definizione di "stupefacenti"[10];

(d) 2022: direttiva delegata (UE) 2022/1552 della Commissione, del 18 marzo 2022, che modifica l'allegato della decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione di nuove sostanze psicoattive nella definizione di "stupefacenti". Questo atto ha aggiunto all'elenco le sostanze 2-(metilammino)-1-(3-metilfenil)propan-1-one (3-metilmetcatinone, 3-MMC) e 1-(3-clorofenil)-2-(metilammino)propan-1-one (3-clorometcatinone, 3-CMC)[11].

Le direttive delegate sono state sottoposte al Parlamento europeo e del Consiglio per controllo. Gli atti delegati sono stati pubblicati dopo la scadenza del periodo di controllo, in quanto la Commissione non ha ricevuto obiezioni né richieste di proroga durante tale periodo.

3. Conclusioni

La Commissione ritiene di aver esercitato i poteri delegati nei limiti delle competenze conferitele dalla decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio.

Pertanto presenta questa relazione a norma dell'articolo 8 bis, paragrafo 2, della decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio e invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prenderne atto. Per mantenere una programmazione efficiente delle nuove sostanze psicoattive a livello dell'Unione, la delega del potere di adottare atti delegati dovrebbe prorogarsi tacitamente.

[10] GU L 178 del 20.5.2021, pag. 1 (entrata in vigore: 9.6.2021) EUR-Lex - 32021L0802 - IT - EUR-Lex (europa.eu)

[11] Il periodo di controllo della direttiva delegata (UE) 2022/1552 della Commissione è in corso al momento della stesura del presente documento.